



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**

**\*\*\*\*\***

**AREA AMMINISTRATIVA**

**DETERMINAZIONE N. 268 DEL 30/11/2023**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE ANTIVIRUS  
KASPERSKY PER I PC DELLA RETE INFORMATICA COMUNALE**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

### **Richiamati:**

- il Decreto del Sindaco N. 24/2022 di individuazione dei Responsabili di Area;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 20.04.2023 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2023/2025, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

**Dato atto** che nel mese di agosto è giunta a scadenza la licenza triennale del software antivirus Kaspersky in uso, che opera su tutti i PC della rete informatica dell'Ente e rilevata la necessità di procedere al suo rinnovo;

**Atteso** che tale incarico è stato a suo tempo affidato ad Elba Informatica S.a.s di Portoferraio (LI), e vista la proposta dell'impresa stessa, inviata il 26 luglio ed allegata la presente atto, relativa al rinnovo della licenza per un ulteriore triennio al costo di € 45,00 per utente, al netto dell'IVA;

**Rilevata** l'urgenza e la necessità di provvedere in merito in considerazione del fatto che tale intervento risulta indispensabile ad assicurare l'idonea protezione su tutti i PC in uso collegati alla rete informatica comunale e a garantire conseguentemente il regolare svolgimento nonché la continuità dell'attività amministrativa legata all'utilizzo di tali apparecchiature;

**Considerato** il combinato disposto della Legge di Stabilità 2016 e dell'Art. 1 comma 450 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018, che consente per importi inferiori ad € 5.000,00 (micro-acquisti), l'affidamento diretto per beni e servizi, senza l'obbligo di consultazione degli strumenti telematici vigenti e ritenuto pertanto opportuno procedere all'acquisto della fornitura sopra indicata;

### **Appurato:**

- che l'art. 50 comma 1 lettera a) del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

**Ritenuto** opportuno, quindi, procedere al rinnovo di tale servizio e al relativo impegno di spesa, che in considerazione della validità triennale e del numero di postazioni PC ad oggi attive e da attivare (45), risulta pari ad € 2.470,50, comprensivo di IVA, installazione ed ogni altro onere, imputando la spesa al codice di bilancio 01/08/1030219/005 capitolo 101080310000/0 del bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, annualità 2023;

**Richiamata** la determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22.12.2010, nella quale si precisa, con riferimento all'art. 3, legge 13 agosto 2010, n.136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n.187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che il CIG (Codice Identificativo Gara) è divenuto ora lo strumento, insieme al CUP, su cui è imperniato il sistema della tracciabilità dei flussi di pagamento; quindi, in considerazione di questa nuova funzione, la richiesta del CIG è obbligatoria per tutte le fattispecie contrattuali di cui al Codice dei contratti, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall'importo del contratto;

**Richiesto** ed ottenuto, pertanto, dall'Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici il seguente CIG per il contratto in oggetto: **Z403D338F3**;

**Preso atto** che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, è stata richiesta all'impresa la dichiarazione circa l'attivazione di un conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche e che sono state verificate le condizioni per il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari (prot. n.15076 del 24.10.2011);

**Rilevata** la regolarità contributiva del fornitore, come da DURC Prot. INAIL\_39992050 del 23.08.2023 allegato al presente atto con scadenza validità 21/12/2023;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147 bis del D. Lgs. 267/2000;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Dato atto** inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

**Dato atto** che:

- le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- i pagamenti relativi all'impegno in questione rientrano nelle specifiche previsioni delle disponibilità di cassa attribuita, relativa allo specifico capitolo di bilancio per l'esercizio 2023;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

## **D E T E R M I N A**

per quanto espresso in premessa:

1. di procedere, ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.LGS. 36/2023, al rinnovo della licenza triennale del software antivirus Kaspersky per Windows Workstations in uso per n.45 postazioni PC attualmente attive e da attivare, di cui si allega l'elenco, incaricando all'uopo l'impresa Elba Informatica S.a.s. con sede a Portoferraio (LI) in Via Carpani n.189, P.I. 00484680491, per l'importo complessivo lordo di € 2.470,50, comprensivo di IVA, installazione ed ogni altro onere;
2. di impegnare la spesa di € 2.470,50 a favore di Elba Informatica S.a.s. imputandola al codice di bilancio 01/08/1030207/006 capitolo 101080403500/0 del Bilancio di previsione pluriennale 2023/2025, annualità 2023 che presenta congrua disponibilità;
3. di dare atto del rispetto:
  - dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
  - di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE  
SERVIDEI STEFANO  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)